

Il CdA e le procedure di risarcimento del danno

di Bianca Pascotto

L'azione diretta del trasportato

Il Codice delle Assicurazioni private, varato con il **decreto legislativo n. 209/2005**, racchiude nel **titolo X** la normativa che era contenuta nella legge n. 990/69 (l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità da circolazione stradale), e significativamente, al **Capo III**, sono disciplinate le norme da applicare per il risarcimento dei danni provocati a seguito di un incidente.

Tralasciamo, per il momento la procedura dell'indennizzo diretto prevista agli artt. 149 e 150 del codice che tanto clamore ha suscitato, per analizzare quella prevista dall'art. 141 che è la norma entrata in vigore.

Il testo recita: *“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato, è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.*

Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.

L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini dell'art. 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 150”.

Come si può notare il terzo trasportato, ora, **deve formulare la richiesta di risarcimento danni nei soli confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo e non più nei confronti dell'effettivo responsabile del sinistro.**

Detto obbligo è tassativo e non lascia possibilità di scelta alcuna, posto che **si prescinde dall'accertamento della responsabilità dell'accaduto.**

La tutela che il legislatore ha accordato al trasportato è di assoluta evidenza e senz'altro condivisibile, eliminando con un colpo si spugna, tutte quelle difficoltà che sorgevano in capo al trasportato in caso di concorso di colpa tra il conducente del veicolo “ospitante” e il veicolo antagonista. Ulteriore garanzia al trasportato, è offerta dal **diritto di ottenerne l'eventuale maggior danno nei confronti dell'effettivo responsabile del sinistro, nel caso in cui il massimale assicurativo del veicolo sul quale era trasportato non sia sufficiente.**

L'articolo prosegue, poi, disciplinando la procedura da seguire per ottenere il risarcimento, con il richiamo all'art. 148, e il riconoscimento a favore di quest'ultimo dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo “ospitante”, che andrà promossa nei termini di cui all'art. 145 (60 giorni dalla richiesta in caso di danno a cose o 90 giorni in caso di danno alla persona).

È prevista **la possibilità per la com-**

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it